



PROVINCIA DI RAVENNA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO MONTANO

L'anno duemilanove (2009), il giorno 29 del mese di Aprile, presso la sede dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 Ravenna,

TRA

1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata dal Sig. Naldi Stenio nato a Ravenna (RA) il 02.04.1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 22.12.2008;

2) la Provincia di Ravenna C.F. 00356680397 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 (di seguito "Provincia"), legalmente rappresentata dal Sig. Giangrandi Francesco nato a Cotignola (RA) il 17.09.1948, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, il quale interviene nella sua qualità di Presidente della Provincia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 9 del 10.02.2009,

3) la Comunità montana dell'Appennino faentino – Unione di Comuni C.F. 81002440394 con sede in Fognano (RA), Via Saffi, 2 (di seguito "Comunità montana"), legalmente rappresentata dal Sig. Sagrini Giorgio nato a Casola Valsenio (RA) il 21.03.1956, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità montana, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 54 del 23.12.2008;

PREMESSO CHE

- a) l'art. 16 della L.R. 4/9/1981, n. 30 attribuisce alle Comunità montane la delega per la predisposizione dei programmi annuali di iniziativa pubblica e la realizzazione degli interventi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale,
- b) l'art. 25 ter comma 3 della L.R. 6/9/1999, n. 25 e s.m.i. stabilisce: *Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.*

- c) l'art. 18 del Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna approvato con D.P.G.R. 13/03/2006, n. 49 stabilisce: *1. Gli oneri relativi agli eventuali interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano sono individuati all'interno di uno specifico accordo di programma tra Agenzia d'Ambito e Provincia redatto nel rispetto di quanto previsto al comma 3 art. 25 ter L.R. 25/99 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Tali oneri, qualora esistenti, sono aggiunti alla componente canone di concessione CC_n di cui all'art. 10. 3. L'incidenza percentuale annua, sulla tariffa di riferimento, degli oneri di cui al comma 1, non può eccedere il 6 per mille.*
- d) con deliberazione 27/11/2006, n. 1656 la Giunta regionale ha approvato gli *Indirizzi e linee guida per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano*. Tale documento prevede la stipula di un Accordo di programma tra l'Agenzia e la Provincia per la realizzazione, a cura della Comunità montana, di un Piano decennale di interventi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale, con un'indicazione di dettaglio per i primi cinque anni e di massima per il restante periodo. All'Agenzia compete l'approvazione delle modalità di copertura finanziaria degli interventi indicati nell'Accordo di programma, nel limite annuo di spesa compreso tra il 2 ed il 5 ‰. La Provincia é il soggetto responsabile del monitoraggio dell'attuazione delle attività e degli interventi contenuti nel Piano ed il soggetto che eroga alla Comunità montana le risorse finanziarie a sua volta trasferite dal gestore del servizio idrico integrato, sulla base delle decisioni assunte dall'Agenzia.
- e) la Comunità montana, con deliberazione di Consiglio 07/06/2007, n. 12, ha confermato il proprio impegno alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in qualità di soggetto attuatore ed all'individuazione, in collaborazione con l'Agenzia e la Provincia, dell'oggetto degli interventi di "Tutela della risorsa idrica nel territorio montano",
- f) con lettere prot. 1248 del 25/03/2008 e prot. 4382 del 20/11/2008 la Comunità montana ha trasmesso all'Agenzia il Programma degli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio della Comunità montana, per un importo complessivo di € 250.000,00 per ciascuno dei due periodi 2008-2012 e 2013-2017,
- g) l'Agenzia ha verificato che il piano di interventi proposto individua un insieme organico di interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano ritenuti rilevanti al fine di favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato livello di qualità ed a tal fine ritenuti coerenti, per contenuti e caratteristiche tecniche, con gli indirizzi stabiliti dalle summenzionate linee guida regionali;
- h) l'Agenzia ha verificato altresì che le risorse economiche occorrenti per la realizzazione degli interventi sono state ripartite secondo quanto indicato all'art. 4 delle Linee guida regionali approvate con del. G.R. 1656/2006;
- i) con deliberazione 23/9/2008, n. 15 l'Assemblea dell'Agenzia ha approvato gli importi dei canoni che il gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. dovrà erogare alla Provincia nel periodo di regolazione tariffaria 2008-2012 per il finanziamento degli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano realizzati dalla Comunità montana,
- j) la copertura finanziaria degli interventi previsti per il periodo 2013-2017 verrà disposta con successivo apposito atto, in occasione dell'approvazione della tariffa del servizio idrico integrato per il medesimo periodo di regolazione 2013-2017,
- k) il canone annuale è stato determinato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 18 co. 3 del Metodo tariffario approvato con D.P.G.R. 49/2006 e di cui all'art. 4.1 delle Linee guida approvate con del. G.R. 1656/2006,
- l) con lettera prot. 883 del 23/10/2008 l'Agenzia comunicava a tutti i soggetti beneficiari gli importi dei canoni del servizio idrico integrato per i provvedimenti di competenza e, con successiva lettera prot. 916 del 5/11/2008, chiedeva alla Provincia di attivare le procedure contabili necessarie per introitare le somme previste,
- m) l'avvio degli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano da parte della Comunità montana viene posticipato all'anno 2009 in considerazione del ritardo nella

predisposizione del Programma degli interventi e nella stipula del presente Accordo, pertanto nell'anno 2009 verranno realizzati gli interventi originariamente previsti per gli anni 2008 e 2009 per un importo complessivo di €100.000,00,

- n) la L.R. 30/06/2008, n. 10 recante *Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni* prevede modifiche agli assetti istituzionali dell'Agenzia e della Comunità Montana,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il presente Accordo definisce e dà l'avvio ad un insieme organico di interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano ritenuti rilevanti al fine di garantire e migliorare lo svolgimento delle funzioni di miglioramento dell'assetto idrogeologico, ambientale, ecologico e sociale proprio dei boschi o derivante dai medesimi e, quindi, favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato livello di qualità della risorsa medesima.
2. Il presente Accordo ha validità per il periodo 1/1/2009-31/12/2017.
3. La Comunità montana, in qualità di soggetto attuatore, è responsabile dell'attuazione del Programma degli interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano allegato al presente Accordo sotto la lettera "A", nella persona del Responsabile del Settore politiche forestali e ambientali.
4. Gli importi indicati nel Programma degli interventi comprendono la stima dei lavori (calcolati utilizzando il Prezzario forestale regionale approvato con del. G.R. 20/12/2007, n. 2085), delle forniture, della progettazione e delle somme per la sicurezza e più in generale per fronteggiare imprevisti relativi ai lavori/forniture, nei limiti e con le modalità fissati dalla normativa vigente, nonché le spese accessorie e generali.
5. La Comunità montana, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/1981, può affidare in appalto, secondo le procedure previste dall'art. 15 del D. Lgs 228/2001, l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti.
6. La Comunità montana sarà ritenuta responsabile dell'esecuzione dei lavori e di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione degli interventi previsti, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici o privati, restando l'Agenzia e la Provincia completamente esenti da qualunque responsabilità.
7. La copertura finanziaria degli interventi avviene mediante quota parte della tariffa del servizio idrico integrato che il gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. riscuote dall'utenza e versa annualmente alla Provincia in misura pari ad €100.000 per l'anno 2009 e ad €50.000,00 annui per ciascuno dei successivi anni 2010-2012, in considerazione di quanto previsto alla lett. m) delle premesse.
8. La Comunità montana è tenuta a fornire alla Provincia ed all'Agenzia tutte le informazioni sulle attività e sugli interventi previsti dall'Accordo e si impegna a rendicontare periodicamente alla Provincia circa lo stato di attuazione delle attività e degli interventi previsti, fornendo le informazioni sia tecniche che economiche necessarie allo scopo.
9. La liquidazione degli importi di cui al precedente art. 7 verrà disposta dalla Provincia sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla Comunità montana, con le seguenti modalità:
 - il 50% degli importi previsti dei singoli interventi, all'avvenuta presentazione della dichiarazione della Comunità montana di inizio dei lavori,
 - la restante quota all'avvenuta approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi.
10. La Provincia, nella persona del Dirigente del settore ambiente e suolo, è il soggetto responsabile del monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e, a cadenza almeno annuale, produce un Rapporto di monitoraggio nel quale vengono evidenziati: lo stato di

avanzamento degli interventi e delle attività previste nell'Accordo, le eventuali diminuzioni dei costi realizzate e gli eventuali elementi di criticità riscontrati.

11. Il Piano finanziario degli interventi di cui al comma 7 viene aggiornato in occasione delle revisioni tariffarie periodiche e può essere oggetto di aggiornamento in occasione di eventuali revisioni tariffarie straordinarie.
12. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi ed attività previste dal presente Accordo verranno ridestinate al finanziamento degli ulteriori interventi ed attività previsti nel periodo di regolazione 2013-2017.
13. Le pattuizioni del presente Accordo sono da ritenersi trasferite di diritto in capo agli eventuali nuovi soggetti giuridici di diritto pubblico previsti dalla L.R. 10/2008 richiamata alla lett. n) delle premesse.
14. Copia del presente Accordo viene trasmessa all'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani ed all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.5 delle Linee guida regionali approvate con Del. G.R. 1656/2006. Analogamente si opererà in caso di eventuali variazioni e aggiornamenti.

Il presente Accordo è stato redatto in n.4 originali e si compone di n. 5 facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Ravenna, 29/04/2009

Per la Provincia di Ravenna

Il Presidente

Francesco Giangrandi

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna

Il Direttore

Stenio Naldi

Per la Comunità montana dell'Appennino faentino – Unione di Comuni

Il Presidente

Sagrini Giorgio

ALLEGATO "A" - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO MONTANO

OGGETTO	SOGGETTO ATTUATORE	2009 Bacini Lamone e Senio	2010 Bacino Lamone	2011 Bacino Senio	2012 Bacino Lamone	TOTALE	2013 Bacino Senio	2014 Bacino Lamone	2015 Bacino Senio	2016 Bacino Lamone	2017 Bacino Senio	TOTALE
Manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi a composizione varia, situati negli impluvi e adiacenti il reticolo idrografico minore (diradamenti fitosanitari contenimento specie alloctone e lotta alle infestanti)	Comunità montana	30.000	10.000	25.000	10.000	75.000	10.000	10.000	20.000	15.000	20.000	75.000
Indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoformazione (lotta alle infestanti, diradamento selettivo, regimazione idrica). Manutenzione dei boschi di conifere (diradamento selettivo e fitosanitario, lotta alle infestanti). Manutenzione dei boschi cedui invecchiati e delle fustaie transitorie (taglio di avviamento all'alto fusto e diradamenti)	Comunità montana	50.000	25.000	25.000	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico forestale e ingegneria naturalistica (briglie, gabbionate, palificate, inerbimenti, drenaggi)	Comunità montana	20.000	15.000		15.000	50.000	15.000	15.000	5.000	10.000	5.000	50.000
TOTALE		100.000	50.000	50.000	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000